

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

SENT. N. 6348/22  
R.G. 10006/21  
CRON. 2740/22  
RER. ....

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Vincenzo Crasto, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 10006 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente

**TRA**

**SIMONETTI ROMEO**, (C.F. SMNRMO77E22F839Z) elettivamente domiciliato in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla via Libertà n. 70, presso lo studio dell'avv. **Salvatore De Felice**, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione; p.e.c.: salvatore.defelice@pecavvocatinola.it

ATTORE

**E**

**COMUNE DI NAPOLI**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura in atto, dall'avv. Marco Gagliotti e col medesimo elettivamente domiciliato in Napoli, Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio; p.e.c.: marco.gagliotti@pec.comune.napoli.it

CONVENUTO

**Oggetto:** risarcimento danni

**Conclusioni delle parti:** come da atti e verbali di causa.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Simonetti Romeo conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dal veicolo di sua proprietà Fiat Panda tg. FV328RR a cagione di una buca, nel sinistro stradale avvenuto il giorno 30 gennaio 2021, alle ore 21.00 circa in Napoli, alla via San Francesco d'Assisi, nei pressi del Bar Oasi, prima della rotonda dell'Ospedale del Mare.

Nel merito la domanda attrice è fondata e pertanto, va accolta per quanto di ragione.

Dal quadro probatorio emergente dall'istruttoria processuale svolta, rimane accertato il fatto storico e la dinamica dell'evento dannoso, secondo la prospettazione del libello introduttivo, per cui va dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto per *culpa in omittendo*, avendo lo stesso omesso di compiere le attività e le opere di manutenzione necessarie a prevenire l'evento.

Invero, il teste indotto da parte attrice Simonetti Daniele, figlio dell'attore, ha riferito che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'istante nell'atto introduttivo, l'auto Fiat Panda di

proprietà dell'istante, che procedeva regolarmente, finiva in una buca presente sul manto stradale. Il teste ha altresì dichiarato che la buca era colma d'acqua e pertanto non era visibile, né era segnalata ed inoltre il tratto di strada si presentava privo di illuminazione pubblica. A cagione dell'urto, l'auto dell'istante subiva danni. Il teste ha, altresì, descritto i danni e li ha riconosciuti nelle foto esibite.

Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione la P.A. incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche, limiti derivanti sia da norme regolamentari, tecniche, di comune prudenza e diligenza, sia dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere*, posta dall'art.2043 c.c., in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene pubblico (nella specie, la strada) non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale (Cass.Civ., Sez. I, 26 gennaio 1999 n.674 in Rep. Giur. It. 1999, 247; Cass. Civ., 26 gennaio 1988, n.722, in Rep. Giur. It. 1989, 150; Sez. III, 4 dicembre 1998, n.12314, in Giust.civ. Mass, 1998, 2538, che afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2043 c.c., mentre sottolinea l'inapplicabilità della disciplina in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nei confronti della P.A., con riferimento a beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo; cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 21 dicembre 2002 n. 16179). Sussistono elementi univoci per ritenere che l'evento in questione non sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass.Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass.Civ., 90/4257), escludono la responsabilità dell'Amministrazione.

Il sinistro *de quo* deve, pertanto, ascrivarsi alla esclusiva responsabilità del Comune di Napoli attesa la prova dell'esistenza di un pericolo occulto, imprevedibile ed imprevenibile, rappresentato da una buca e stante l'omissione delle più elementari norme regolamentari e di comune prudenza e diligenza in ordine alla manutenzione della strada in oggetto.

In ordine al *quantum debeatur*, la somma richiesta, quale costo per il ripristino del veicolo, appare eccessiva. E' il caso di ricordare che preventivi di spesa, relazioni di perizia, ricevute fiscali e quant'altro sono atti di parte e pertanto non rivestono valore probatorio assoluto (Cass. Civ., Sez.III, 19 gennaio 1995, n.591 e Cass.Civ. 245/95). Orbene, tenuto conto della documentazione prodotta, dei prezzi di mercato delle parti di ricambio e delle parti effettivamente da sostituire e dei costi di manodopera occorrenti per le riparazioni e/o sostituzioni, tenuto conto di ogni altro elemento



relativo al veicolo da riparare (anno di immatricolazione e stato d'uso), il giudicante ritiene equo e conforme a giustizia liquidare i danni subiti dall'attore in € 690.

Pertanto, il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t. va condannato al pagamento della somma di € 690, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Vincenzo Crasto definitivamente ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di Simonetti Romeo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, della somma di € 690, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) condanna la medesima parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 690 di cui € 90 per spese ed € 600 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli-Barra il 19 ottobre 2022.

